

N. C.P. 25/2021 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

nella procedura di sovraindebitamento 25/2021 C.P. di **VISONE CARMEN E CASTELLANI FABIO**, con gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno avv. Patrizia Cecconi;
esaminato il piano del Consumatore proposto dalla parte sopra indicata

OSSERVA

1. le parti debentrici ricorrenti hanno presentato con l'ausilio del sopra indicato gestore della crisi un piano del consumatore ex art. 7 bis l. 3/2012 che prevede di far fronte alla comune situazione di sovraindebitamento cagionata dai seguenti debiti:

- il debito con AMCO SPA dell'ammontare di euro 5.753, 35, di cui euro 4.423,79 dovuti in solido dalle parti;
- i debiti maturati verso IFIS NPL INVESTING SPA, derivanti dalla cessione dei crediti effettuata da Findomestic s.p.a. e da Agos s.p.a, pari alla somma complessiva di euro 102.098,79, di cui euro 94.898,40 dovuta in solido dalle parti ed euro 7.200,39 dovuta dalla sig.ra Visone Carmen;
- il debito maturato verso Credit Factor, derivante dalla cessione del credito effettuata da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., pari alla somma di euro 17.603,57 dovuta in solido dalle parti;
- i debiti assunti nei confronti di COMPASS s.p.a. pari alla somma di euro 26.790,00 per la sig.ra Visone Carmen e alla somma di euro 7.093,97 per il sig. Castellani Fabio;
- il debito assunto nei confronti di UNICREDIT SPA dal sig. Castellani Fabio, dell'ammontare di euro 15.925,78;
- il debito maturato nei confronti del Comune di Campiglia dalla sig.ra Visone Carmen e assistito da privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c., pari ad euro 427,00;
- il debito privilegiato ex art. 2752, comma 3, c.c. assunto nei confronti di Regione Toscana dalla sig.ra Visone Carmen per euro 151,84;
- il debito per tributi non pagati iscritto a ruolo da Agenzia Entrate e Riscossione, dell'ammontare rispettivamente di euro 3.007,70 per la sig.ra Carmen Visone, di cui euro 342,21 assistiti da privilegio ex art. 2758 c.c., e di euro 34,66 per il sig. Castellani Fabio;



- il debito prededucibile maturato nei confronti dell'Organismo di gestione della crisi, pari ad euro 6.369,75;

- il debito prededucibile maturato nei confronti dell'advisor legale avv. Amabile, pari ad euro 4.058,18;

mediante i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale dei debiti prededucibili e dei crediti assistiti da privilegio di cui agli artt. 2752, comma 3, e 2758 c.c.;

- il pagamento integrale dei crediti chirografari iscritti a ruolo da Agenzia delle Entrate Riscossione;

- il pagamento parziale dei restanti crediti chirografari, con falcidia pari alla misura del 67% del credito vantato;

- e dunque il pagamento da parte della debitrice Visone Carmen di una somma complessiva pari ad euro 44.000,00 e il pagamento da parte del debitore Castellani Fabio di una somma complessiva pari ad euro 33.000,00.

Il pagamento dei crediti avverrà con il versamento da parte dei due debitori di una somma mensile dell'ammontare complessivo di euro 1000,00, per 75 mensilità.

Il piano prevede il pagamento del compenso dell'advisor legale con un versamento immediato di un acconto pari ad euro 458,18 e con il versamento a partire dal primo mese successivo l'omologa della restante quota di euro 3.600,00 in n. 9 rate mensili di euro 400,00, ciascuna. Il pagamento del compenso dell'OCC verrà saldato con il versamento di un acconto immediato di euro 369,75 e con il versamento della restante quota di euro 6.000,00 in n. 10 rate mensili di euro 600,00 ciascuna, a partire dal primo mese successivo l'omologa.

I crediti privilegiati saranno soddisfatti successivamente all'avvenuto pagamento delle spese di procedura, con versamento della prima rata decorsi 10 mesi dall'omologa del piano. Una volta pagati i crediti in prededucazione e i crediti privilegiati, il piano prevede la soddisfazione dei crediti chirografari, con preferenza per i crediti chirografari di cui il piano prevede il pagamento integrale, mediante il versamento di rate mensili pari ad euro 1.000,00 (di cui euro 400,00 da parte di Castellani ed euro 600,00 da parte di Visone).

In base al piano proposto i pagamenti con cadenza mensile saranno suddivisi tra i due debitori nella misura del 40% per il sig. Castellani Fabio e del 60% per la sig.ra Visone Carmen.

2. I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento e a quello della famiglia,



previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie viene indicato che la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha avuto un'origine comune, essendo stata originata la difficoltà ad adempiere alle obbligazioni assunte dalla separazione personale dei coniugi, avvenuta nel mese di settembre dell'anno 2017.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

A questo proposito, dalla relazione redatta dal nominato gestore della crisi emerge che l'alternativa della liquidazione del patrimonio non può ritenersi più conveniente per i creditori, tenuto conto del valore dei beni che risultano nella titolarità dei debitori, della durata della procedura di liquidazione prevista dalla l. 3/2012 e della quota di reddito che potrebbe essere oggetto di liquidazione, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 14 ter, comma 6, lettere a) e b), l. 3/2012 e 545 comma 4 e comma 5 c.p.c.. Peraltro nessun creditore ha contestato la convenienza del piano ai sensi dell'art 12 bis comma 4 l. 3/2012.

4. Il gestore della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9, comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art. 12, comma 1, l. 3/2012;

5. Il gestore della Crisi a norma dell'art. 9 ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dei debitori.

6. Le parti ricorrenti possono essere definite "consumatori", ai sensi dell'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, come modificato dalla legge 176/2012 ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

7 I ricorrenti sono in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Gestore della Crisi è emerso che:



- i ricorrenti presentano una esposizione debitoria complessiva di € 196.471,16;
- il nucleo familiare dei due coniugi separati è formato da \dots persone relativamente alla debitrice Visone Carmen e da \dots persone relativamente al debitore Castellani Fabio;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad \dots ,/1 per il ricorrente Castellani e \dots per la ricorrente Visone;
- lo stipendio medio netto mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 2124,33 per la debitrice Visone Carmen e ad € 1904,83 per il debitore Castellani Fabio.

8. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, come attestato dal Gestore della Crisi e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario.

9. Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

10. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

11. Deve essere prevista a garanzia dell'esatto adempimento del piano che il gestore della Crisi apra un conto intestato alla procedura ed all'ordine del giudice, sul quale i debitori mensilmente verseranno la quota di € 1.000,00 (€ 400,00 il Castellani ed € 600,00 la Visone);

Il gestore della Crisi provvederà poi ogni sei mesi a depositare un piano di riparto chiedendo la giudice l'autorizzazione ad effettuare i pagamenti in adempimento del piano.

Deve essere altresì previsto che il gestore della crisi ogni 6 mesi depositi una relazione a questo Tribunale circa l'esatto e puntuale adempimento del piano.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da **VISONE CARMEN E CASTELLANI FABIO**;

DISPONE

1) che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio dei ricorrenti a favore di IFIS NPL INVESTING SPA, COMPASS SPA e UNICREDIT SPA;

2) che il gestore della Crisi apra un conto corrente bancario in una delle banche convenzionate con il Tribunale intestato alla procedura ed all'ordine del giudice, sul quale i debitori mensilmente verseranno la quota di € 1.000,00 (€ 400,00 il Castellani ed € 600,00 la Visone);



3) il divieto alla sottoscrizione di strumenti assistiti da apertura di credito (comprese le carte di credito, potendo utilizzare solo carte di debito), la sospensione dell'efficacia di quelle eventualmente possedute, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

4) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Livorno nella apposita sezione, previa espunzione delle parti che fanno riferimento a eventuali condizioni sanitarie del ricorrente e di terzi o altri dati sensibili a cura del gestore della crisi;

5) che il gestore della Crisi relazioni il Tribunale circa il corretto adempimento del presente piano al giudice con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Si comunichi.

Livorno, 13 aprile 2022

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli



